



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera d);
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI** i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO** l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “*le Università [...] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*”;
- VISTO** il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “*Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante *“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*;
- VISTO** il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, n. 1154, *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 settembre 2022, n. 1127, con il quale è stato disposto da ultimo l’accreditamento periodico dell’Università Telematica IUL di Firenze e dei relativi corsi e sedi fino all’a.a. 2024/2025, con giudizio condizionato, in quanto l’offerta formativa presentata dall’Ateneo prevede piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, n. 1154;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, recante *“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*;
- VISTO** l’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, il quale prevede che *“fermo restando che l’accreditamento dei nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza, nel caso di piani di raggiungimento per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accreditamento periodico condizionato”*;
- VISTO** il rapporto dell’ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo il 2 ottobre 2025 con delibera n. 223, comunicato con nota n. 4423/2025 del 10 ottobre 2025, nel quale nell’esprimere un giudizio nuovamente condizionato in considerazione della presenza di corsi di studio con piani di raggiungimento dei requisiti di docenza in percentuale superiore a quella indicata dall’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, si chiede se ricorrano o meno le condizioni per un’eventuale soppressione della sede ovvero l’attivazione delle procedure di federazione e fusione della stessa;
- VISTA** la nota del 7 novembre 2025 prot. n. 13540 della Direzione generale della didattica e del personale universitario e delle istituzioni dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica, già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’università e della ricerca, con la quale è stato precisato che i piani di raggiungimento dei requisiti di docenza sono consentiti nei termini di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, e che l’eventuale soppressione dell’Ateneo presuppone la sussistenza di gravi riserve sulla loro adeguatezza e sostenibilità, da valutarsi da parte dell’ANVUR ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, fermo restando che le criticità relative a tali piani incidono sull’accreditamento dei singoli corsi interessati e non sull’intera sede;
- VISTO** il rapporto dell’ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo il 20 novembre 2025 con delibera n. 285, comunicato con nota n. 5435/2025 del 12 dicembre 2025, con il quale l’ANVUR, relativamente all’accreditamento periodico dell’Università Telematica IUL di Firenze, ha confermato il giudizio condizionato *“della durata di 2 anni e comunque non oltre il 15 dicembre 2027 sia dal punto di vista della valutazione dei processi di AQ che in considerazione della presenza dell’83,3% dei corsi di studio con piani di raggiungimento della docenza in corso”*;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la nota dell'ANVUR n. 480/2026 del 28 gennaio 2026, con la quale è stato fatto presente che l'Università Telematica IUL di Firenze ha presentato in data 20 gennaio 2026, al Comitato di Garanzia dell'ANVUR, istanza di riesame della valutazione di accreditamento periodico "Condizionato" espressa da ultimo dall'Agenzia con delibera n. 285/2025.
- VISTO** il rapporto dell'ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo il 6 marzo 2026 con delibera n. 68, comunicato con nota n. 1130/2026 del 6 marzo 2026, nel quale, a seguito dell'istanza di riesame presentata dall'Università Telematica IUL di Firenze, viene confermato il giudizio di accreditamento periodico condizionato espresso con delibera n. 285/2025;
- PRESO ATTO** degli esiti dei richiamati rapporti dell'ANVUR n. 285/2025 e n. 68/2026, e ritenuto di provvedere in ordine alla riconferma dell'accREDITamento periodico dell'Università Telematica IUL di Firenze per la durata massima di due anni;

DECRETA

Art. 1

(AccREDITamento dell'Ateneo)

1. Su conforme parere dell'ANVUR, è riconfermato l'accREDITamento dell'Università Telematica IUL di Firenze con un giudizio pari a "CONDIZIONATO", di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154.
2. L'accREDITamento e il relativo giudizio di cui al comma 1 hanno durata massima pari a due anni.
3. L'accREDITamento, temporalmente vincolato, dell'Università Telematica IUL di Firenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154, comporta:
 - in caso di superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, l'estensione del periodo di accREDITamento per ulteriori 3 anni;
 - in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, e in relazione alla gravità di tali riserve, la soppressione della sede anche mediante fusione per incorporazione in altra sede.

Art. 2

(AccREDITamento dei corsi)

1. Restano contestualmente accREDITati nei medesimi termini temporali e con le stesse condizioni di cui all'articolo 1 tutti i corsi di studio, come risultanti dalla banca dati SUA-CDS, che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale.
2. La verifica dei requisiti per l'accREDITamento periodico dei corsi di studio viene effettuata con le modalità indicate dall'articolo 5 del decreto ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'ANVUR, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede. In caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154, l'accREDITamento condizionato dell'Ateneo comporta la impossibilità di disporre l'accREDITamento di ulteriori corsi di studio.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 3

(Pubblicità dei risultati dell'accreditamento periodico)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012 all'Ateneo il quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero, dell'ANVUR e dell'Ateneo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA